

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 – Definizione di procedure per esecuzione di misure obbligatorie di contenimento ed eradicazione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di procedure fitosanitarie per produzione, spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *Anoplophora glabripennis*. Revoca D.D. Assam n. 372/DIRA del 09.10.2015 e D.D. Assam n. 91/DIRA del 31.01.2017**

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. n. 11 del 12.05.2022 e ss.mm.ii. concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 301 del 31.08.2026 (Proroga degli incarichi di Elevata Qualificazione dell'AMAP e disposizioni organizzative conseguenti alla cessazione di titolari di incarico);

**VISTE** le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

**VISTA** la Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 25.05.2026 che conferisce al Dott. Sandro Nardi l'incarico di Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" a decorrere dal 1/06/2026.

**VISTA** la Deliberazione CDA AMAP n. 60 del 02.12.2025 (Approvazione Programma Operativo annuale anno 2026 con proiezione triennale 2026/2028);

DECRETA

- di revocare il D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015 riguardante: "Decisione (UE) 2015/893 - Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche. Revoca D.D. Assam n. 596/DET del 30.09.14. Misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2015".
- di approvare le procedure ufficiali del Servizio fitosanitario regionale (SFR) per l'esecuzione delle misure fitosanitarie di abbattimento di piante infestate dal tarlo asiatico del fusto *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante specificate non sintomatiche a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate, di trasporto, gestione e trattamento di legname infestato e/o legname specificato nel territorio della regione Marche, riportate nell'allegato A del presente decreto di cui costituisce parte integrante;



- di revocare il D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017 riguardante: “D.lgs. 214/05-procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa - Anno 2017”;
- di approvare le procedure fitosanitarie per la produzione di piante specificate, per lo spostamento di piante e legname specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* nelle Marche o introdotti in essa e di legno di imballaggio originario della suddetta zona, indicate nell'allegato A del presente decreto di cui costituisce parte integrante.
- che per ogni altro aspetto non contemplato, riguardante le finalità indicate nell'art. 1 dell'allegato A del presente decreto, si deve fare riferimento al Regolamento di Esecuzione UE 2025/1952 della Commissione del 29 settembre 2025, al D.lgs. 19/21 e al Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) nelle Marche approvato con Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1730 del 27.12.2013.

Il presente decreto è pubblicato in forma integrale sul sito <https://www.norme.marche.it>, sul sito istituzionale dell'AMAP, e inviato in copia alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale di Regione Marche, nonché a mezzo mail al personale del Servizio Fitosanitario Regionale - AMAP.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

**IL DIRIGENTE**

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- Legge regionale n. 11 del 16.01.1995;
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 19;
- Regolamento (UE) 2016/2031;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/1702;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952;
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.D. AMAP Settore FALQ n. 149 del 03.04.2026;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017.

### Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca". L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di *"gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L. R. 11/95"*.

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

Il Regolamento UE 2016/2031 stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi causati da organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali e le misure per ridurre i suddetti rischi causati da organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali elencati come organismi nocivi da quarantena dal Regolamento di esecuzione UE 2019/2072.

Il Regolamento di Esecuzione UE 2019/2072 stabilisce inoltre i requisiti per gli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante e legname "specificati" originari e/o introdotti in zona delimitata per *A. glabripennis* e del materiale di imballaggio di legno specificato originario di una zona delimitata per il suddetto organismo nocivo.

Il Regolamento Delegato UE 2019/1702 che integra il Reg. UE 2016/2031, include *A. glabripennis* nell'elenco degli organismi nocivi prioritari ossia organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione capaci di arrecare un impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena.

Il Regolamento di Esecuzione UE 2025/1952 sostituisce la decisione di esecuzione (UE) 2015/893, stabilendo i requisiti per gli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante e legname "specificati" originari e/o introdotti in zona delimitata per *A. glabripennis* e del materiale di imballaggio di legno specificato originario di una zona delimitata per suddetto organismo nocivo ed elenca le misure fitosanitarie per il suo contenimento ed eradicazione.

La Regione Marche, a seguito dell'accertamento della presenza di *A. glabripennis* in alcune aree regionali, ha individuato e prescritto le misure di emergenza per contrastare la diffusione del tarlo asiatico del fusto con il "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la



diffusione dell'organismo nocivo nelle Marche" approvato con D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013. Nel piano d'azione è stata demandata al SFR la facoltà di individuare ed adottare, con propri atti, ulteriori misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contenimento del tarlo asiatico del fusto nonché di attuare prescrizioni fitosanitarie finalizzate a prevenire attacchi o evitare la diffusione di *A. glabripennis* nella produzione e/o commercio delle specie ospiti.

Con D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015, il SFR, nel rispetto della normativa allora vigente e delle disposizioni del Piano di Azione, ha stabilito procedure operative per l'esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie di contrasto ad *A. glabripennis* nelle Marche.

Successivamente, con D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017, sono state adottate procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* nelle Marche o introdotti in essa. Entrambi gli atti risultano conformi alla Decisione di Esecuzione UE 2015/893 che è stata abrogata con l'approvazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952. Il nuovo quadro di riferimento comunitario definito dal suddetto regolamento e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 modifica alcuni elementi sostanziali nel contrasto all'introduzione e alla diffusione all'interno dell'Unione Europea dell'organismo nocivo. Conseguentemente occorre modificare ed adeguare al recente quadro normativo comunitario le corrispondenti procedure operative in ambito regionale, abrogando quelle precedentemente emanate. La delimitazione delle aree in cui è stata verificata la presenza di *A. glabripennis* nelle Marche, con le pertinenti misure fitosanitarie che devono essere applicate, è stata da ultimo individuata con Il D.D. AMAP Settore FALQ n. 149 del 03.04.2026. Occorre, tuttavia, individuare nuove procedure operative per regolamentare lo spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata, nonché per definire le modalità degli interventi di abbattimento di piante infestate da *A. glabripennis* e di piante specificate a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate, incluso il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname di piante specificate a dimora nella zona delimitata. Si specifica, inoltre, che la normativa comunitaria ha modificato l'elenco delle piante specificate e aumentato l'estensione della zona cuscinetto relativamente alle aree delimitate per il contenimento.

## Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto esposto, si rileva la necessità di adeguare gli strumenti alla normativa vigente e si propone:

- di revocare il D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015 riguardante: "Decisione (UE) 2015/893 - Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche. Revoca D.D.Assam n. 596/DET del 30.09.14. Misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2015";
- di approvare le procedure ufficiali del Servizio fitosanitario regionale (SFR) per l'esecuzione delle misure fitosanitarie di abbattimento di piante infestate dal tarlo asiatico del fusto *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante specificate non sintomatiche a dimora entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate, di trasporto, gestione e trattamento di legname infestato e/o legname specificato nel territorio della regione Marche, riportate nell'allegato A del presente decreto di cui costituisce parte integrante;
- di revocare il D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017 riguardante: "D.lgs. 214/05- procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati



originari di una zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa - Anno 2017”;

- di approvare le procedure fitosanitarie per la produzione di piante specificate, per lo spostamento di piante e legname specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* nelle Marche o introdotti in essa e di legno di imballaggio originario della suddetta zona, indicate nell'allegato A del presente decreto di cui costituisce parte integrante;
- che per ogni altro aspetto non contemplato, riguardante le finalità indicate nell'allegato A del presente decreto, si deve fare riferimento al Regolamento di Esecuzione UE 2025/1952, al D.lgs. 19/21 e al Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) nelle Marche approvato con Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1730 del 27.12.2013.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

### **ALLEGATI**

“Allegato A  
Allegato 1  
Allegato 2  
Allegato 3  
Allegato 4  
Allegato 5  
Allegato 6”  
Allegato 7”

